

Civile Ord. Sez. 2 Num. 16766 Anno 2019

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 21/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso n. 17349 - 2015 R.G. proposto da:

COTONIFICIO ZAMBAITI s.p.a. – c.f. 00221660160 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Goffredo Gobbi che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Mario Franchina lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

NIERI F.LLI s.a.s. di Nieri A. e R & C. – c.f. 00600720486 – in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 49, presso lo studio dell'avvocato Sveva Bernardini che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Piero Nieri la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia n. 659 dei 5/13.5.2014,

20/9/19
AR

1



udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019 del consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto n. 72/2003 il tribunale di Bergamo ingiungeva alla "Nieri F.Ili s.a.s. di Nieri A. e R & C." di pagare al ricorrente, "Cotonificio Zambaiti" s.p.a., la somma di euro 17.165,35, oltre interessi, quale complessivo prezzo - al netto degli importi di cui alla nota di accredito n. 90563/2002 - di cinque forniture di filati tessili.

Con citazione notificata il 27.5.2003 l'ingiunta s.a.s. proponeva opposizione.

Esponeva che i terzi acquirenti dei tessuti realizzati con i filati acquistati avevano sollevato contestazioni ed invocato il ristoro del pregiudizio sofferto.

Chiedeva revocarsi l'ingiunzione e condannarsi l'opposto al risarcimento del danno cagionato, dal cui ammontare era da detrarre la somma ingiunta.

Si costituiva il "Cotonificio Zambaiti" s.p.a..

Eccepiva preliminarmente la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi e la prescrizione dell'esperita azione.

Instava per il rigetto dell'avversa opposizione.

Assunte le prove orali, espletata una prima e poi una seconda c.t.u., con sentenza n. 151/2009 il tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.

Proponeva appello la "Nieri F.Ili s.a.s. di Nieri A. e R & C..".

Resisteva il "Cotonificio Zambaiti" s.p.a..

Espletata un'ulteriore consulenza, con sentenza n. 659 dei 5/13.5.2014 la corte d'appello di Brescia accoglieva il gravame e, dato atto dell'inadempimento dell'appellato, revocava l'ingiunzione e condannava l'appellato a risarcire a

 2



controparte i danni, liquidati, dedotto l'importo di cui all'ingiunzione, in euro 4.533,00, oltre interessi legali dal settembre 2002 al saldo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il "Cotonificio Zambaiti" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di otto motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La "Nieri F.lli s.a.s. di Nieri A. e R & C." ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 115, 1° co., 163, 3° co., 165, 1° co., 166, 167, 1° co., 184, 1° e 2° co., 342, 1° co., 345, 3° co., 347, 1° co., e 359 cod. proc. civ. nonché degli artt. 74, 4° co., e 87 disp. att. cod. proc. civ..

Deduce che la corte di merito, allorché ha deciso la controversia, allorché segnatamente ha respinto l'eccezione di decadenza dalla garanzia e riscontrato il preteso danno, si è avvalsa di documentazione - i documenti numerati dal n. 1 al n. 21 - che controparte non aveva ritualmente prodotto in giudizio e che mercé l'ordinanza collegiale dei 6/18.4.2011 - di rimessione della causa sul ruolo - è stata invitata ad allegare al proprio fascicolo.

Il primo motivo è privo di fondamento.

Propriamente non si giustifica l'assunto della s.p.a. ricorrente secondo cui la corte distrettuale d'ufficio "ha ammesso l'appellante a produrre documenti nuovi in grado d'appello" (*così ricorso, pag. 15*).

 3



Invero i documenti contrassegnati con i numeri da 1 a 21 erano stati dalla "Nieri F.lli" puntualmente menzionati alle pagine 2, 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione nonché nella comparsa conclusionale di prime cure.

Deve dunque ragionevolmente recepirsi la prospettazione della controricorrente secondo cui "i documenti erano stati ritualmente prodotti in primo grado" (*così controricorso, pag. 3*).

Talché la corte territoriale ineccepibilmente ha invitato l'appellante, con l'ordinanza dei 6/18.4.2001, "ad allegare al proprio fascicolo i documenti ritualmente prodotti in primo grado (dal n. 1 al n. 21), ed ora mancanti, dando a tal fine termine fino al 31 maggio". Del resto si spiega che il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi a condizione tuttavia che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte (*cf. Cass. 27.4.2005, n. 8720; Cass. 12.10.2006, n. 21938*).

Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112, 163, 3° co., 164, 4° co., 165, 167, 183, 4° e 5° co., 189, 1° co., 342, 1° co., e 345, 1° e 2° co., cod. proc. civ..

Deduce che la corte di Brescia ha accolto domande ed eccezioni di parte avversa fondate su una *causa petendi* diversa da quella addotta in primo grado e quindi inammissibile.

Deduce in particolare che nell'iniziale atto di opposizione controparte aveva addotto che il filato acquistato presentava "piccoli bottoni" e "nelle zone delle

 4




fasce più scure una maggiore pelosità”; che unicamente nella memoria depositata in primo grado il 29.10.2007, al termine dell’istruttoria, la “Nieri F.lli” aveva lamentato per la prima volta l’esistenza – poi reiterata in appello - di “righe chiare e scure” da attribuirsi alla “non omogeneità” del titolo dei filati.

Il secondo motivo del pari è privo di fondamento.

E’ da escludere che le circostanze lamentate dall’iniziale opponente con la memoria depositata in prime cure in data 29.10.2007 siano valse a modificare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, sì da integrare gli estremi di una “nuova” *causa petendi*.

Si spiega difatti che si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della *causa petendi*, quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (*cf. Cass. sez. lav. 23.7.2015, n. 15506. Cfr. anche Cass. 12.8.1977, n. 3740, secondo cui non costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la denuncia di un vizio tecnico di riproduzione di un bozzetto pubblicitario, la cui deficienza ed inidoneità a reclamizzare un prodotto erano state già poste a base della domanda in primo grado, in quanto non vengono così modificati i termini della controversia, né viene avanzata una diversa pretesa*).

D’altronde la corte bresciana ha puntualizzato (*cf. sentenza d’appello, pag. 13*) che nel corso del giudizio il contraddittorio tra le parti, anche alla stregua dei documenti n. 3, n. 7 e n. 14 di parte appellante, si era sviluppato pur con riferimento ai difetti relativi “alle rigature verticali del tessuto realizzato con il

 5



filato in questione”, ancorché l’atto di opposizione facesse riferimento alla presenza di “pelosità e di piccoli bottoni”.

Per altro verso a nulla vale addurre che la documentazione (*asseritamente*) prodotta da controparte in primo grado non poteva concorrere ad integrare la *causa petendi* delle domande ed eccezioni formulate nell’iniziale atto di opposizione (*cf. ricorso, pag. 24*): la corte lombarda ha specificato che il difetto fondamentale – quello delle rigature verticali di tessuto – era stato acclarato dal consulente d’ufficio ed era “visibile anche sui campioni di tessuto allegati agli atti di causa” (*così sentenza d’appello, pag. 15*).

Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1490, 1513 e 2697 cod. civ..


Deduce che l’impugnato *dictum* ha invertito, ponendolo a suo carico, l’onere della prova ai fini del riscontro della sussistenza dei vizi *ex adverso* lamentati.

Deduce altresì che l’impugnato *dictum* ha sollevato parte avversa dall’onere, su di essa rigorosamente gravante, di dimostrare l’identità dei campioni di tessuto dalla medesima controparte prodotti ed *asseritamente* viziati con i filati oggetto della fornitura, identità contestata già con la comparsa di risposta di primo grado.

Con il **quarto motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1497 e 2697 cod. civ..

Deduce che ha errato la corte d’appello allorché ha reputato provato l’inadempimento; che infatti è stato accertato un vizio del tessuto e non già un vizio del filato, oggetto delle vendite.

Il terzo ed in quarto motivo sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono **destituiti di fondamento**.

 6




Questa Corte da tempo spiega che, in tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, il rigore previsto dall'art 1513, 2° co., cod. civ. - che dispone che la parte che non ha chiesto la verifica della cosa deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato - attiene unicamente alla valutazione delle prove, nel senso che esse devono essere tali da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza riguardo alle difficoltà in cui la parte, tenuta all'obbligo probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (*cf. Cass. 12.3.1971, n. 708*). E spiega contestualmente che il rigore della valutazione della prova implica un apprezzamento di merito, incensurabile, come tale, in sede di legittimità (*cf. Cass. 12.3.1971, n. 708*).

In questi termini si rimarca quanto segue.

Per un verso la s.p.a. ricorrente avrebbe dovuto, propriamente, denunciare non già la violazione dell'art. 1513 cod. civ., sibbene, piuttosto, il vizio eventualmente inficiante il giudizio "di fatto" operato, *in parte qua agitur*, dalla corte di merito.

Per altro verso la corte di seconde cure ha chiarito che, così come aveva rilevato il c.t.u., non risultava in alcun modo che il tessuto prodotto in causa dalla "Nieri F.lli" ed esaminato dallo stesso ausiliario "fosse stato confezionato con filato diverso da quello fornito da Zambaiti" (*così sentenza d'appello, pag. 14*).

Ebbene - e pur prescindere dal rilievo per cui la corte distrettuale ha precisato, per giunta, che l'assunto di un diverso confezionamento del filato non era stato addotto dai consulenti di parte appellata (*cf. sentenza d'appello, pag. 14*) - la surriferita affermazione della corte territoriale, viepiù nel segno del novello n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. e della pronuncia n. 8053 del

 7



7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrua ed esaustiva.


In particolare appieno legittimo è "l'ancoraggio" al rilievo del consulente d'ufficio: il vigente ordinamento processuale è ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e quindi anche da una consulenza tecnica (*cf. Cass. 8.5.2006, n. 10499*).

Risulta dunque del tutto ingiustificata la prospettazione della ricorrente secondo cui la "Corte d'Appello ha sostanzialmente condiviso l'errato ragionamento del consulente tecnico (...) e (...) ha stabilito un'arbitraria presunzione di identità dei campioni prodotti dall'appellante con i filati forniti dall'appellata" (*così ricorso, pag. 30*).

Questa Corte spiega, a sezioni unite, che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 cod. civ., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (*cf. Cass. sez. un. 3.5.2019, n. 11748; le sezioni unite hanno in tal guisa confermato l'insegnamento tradizionale e non hanno dunque dato seguito alle indicazioni di cui a Cass. (ord.) 21.9.2017, n. 21927, e a Cass. 2.9.2013, n. 20110*).

E tuttavia il riferito insegnamento delle sezioni unite non può, nella fattispecie, soccorrere ad accreditare le denunce veicolate dai mezzi in disamina (*specificamente l'addotta inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza dei vizi*).

Nel caso *de quo*, alla luce degli esiti istruttori, si è comunque acquisito riscontro dell'esistenza dei vizi denunciati dalla "Nieri F.II".

 8



Invero la corte di Brescia ha chiarito che il difetto fondamentale, ovvero "le rigature verticali del tessuto", era stato incontestabilmente accertato dal c.t.u. ed ha soggiunto che il professor Albonico, ossia l'esperto consultato dal consulente officiato in prime cure, la cui competenza era stata riconosciuta da tutte le parti, aveva concluso nel senso che "le rigature del tessuto sono una questione di copertura dovuta al fatto che il filato in ordito è irregolare nel titolo" (*cf. sentenza d'appello, pag. 16*).

Si badi, da un canto, che nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (*cf. Cass. 29.11.2000, n. 15312*).

Si badi, d'altro canto, che, allorché (*il ricorrente*) adduce che l'impugnato *dictum* ha erroneamente "ritenuto raggiunta la prova dell'inadempimento" (*così ricorso, pag. 33*) e soggiunge che il professor Albonico, con nota del 25.6.2007, aveva concluso nel senso di non essere "in grado di stabilire se tali irregolarità rientrano nei parametri di tolleranza previsti per tale tipo di filato" (*cf. ricorso, pag. 33*), evidentemente in tal guisa, a censura del giudizio "di fatto" operato dalla corte bresciana circa la sussistenza dell'inadempimento, il ricorrente prefigura l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa.

E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153*).

M⁹



Con il **quinto motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1495 e 2697 cod. civ..

Deduce che ha errato la corte d'appello allorché ha respinto l'eccezione di decadenza dalla garanzia correlata alla mancata denuncia nel termine di legge.

Deduce in particolare che la corte di merito non ha accertato se la denuncia è avvenuta nel termine di otto giorni; al contempo che la corte distrettuale non ha accertato il *dies a quo* del termine per la denuncia, sicché a nulla vale il riferimento alla data del 28.5.2002 di restituzione di parte della seconda fornitura.

Il quinto motivo parimenti è destituito di fondamento.

L'insegnamento, seppur risalente, nondimeno appieno da ribadire, di questo Giudice è nel senso che non solo incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, ma l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di cassazione, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (*cf. Cass. 24.3.1966, n. 782*).

Ebbene al riguardo la corte lombarda ha chiarito che il difetto occulto - "rigature verticali del tessuto" - si era manifestato unicamente all'esito della lavorazione del filato e che, alla stregua della documentazione prodotta dall'appellata, dovevasi ritenere che il vizio fosse stato denunciato immediatamente, atteso che già in data 28.5.2002 la "Nieri F.Ili" aveva reso al "Cotonificio Zambaiti" un quantitativo di filato "non conforme" ed il "Cotonificio Zambaiti" "aveva emesso una nota di accredito" (*cf. sentenza d'appello, pag. 15*).

Evidentemente pur in proposito la s.p.a. ricorrente avrebbe dovuto, propriamente, denunciare non già la violazione degli artt. 1495 e 2697 cod. civ.,



sibbene il vizio eventualmente inficiante, *in parte qua agitur*, la valutazione “di fatto” operata dalla corte territoriale.


In ogni caso si osserva quanto segue.

In primo luogo il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi del 2° co. dell’art. 1495 cod. civ. rende la denuncia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (*cf. Cass. 22.10.2013, n. 23970; Cass. 16.7.2002, n. 10288; cf. Cass. 24.4.1998, n. 4219*).

Cosicché la circostanza per cui la s.p.a. ricorrente, a fronte del “reso”, abbia emesso una “nota di accredito”, correttamente è da intendere in guisa di riconoscimento del vizio.

In secondo luogo, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 cod. civ., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (*cf. Cass. 27.5.2016, n. 11046; Cass. 16.3.2011, n. 6169; Cass. 8.7.1995, n. 7541*).

Cosicché la circostanza per cui il difetto fondamentale - “rigature verticali del tessuto” - si sia manifestato unicamente all’esito della lavorazione del filato e per cui, per certi versi, sia stato appieno accertato solo all’esito delle consulenze d’ufficio, rende del tutto ingiustificata l’eccepita decadenza dalla garanzia per vizi.

 11



In terzo luogo, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 cod. civ., in relazione a vizi dello stesso genere, relativi alle successive partite (cfr. Cass. 3.6.1976, n. 2001). Ed, ulteriormente, qualora l'esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine per la denuncia dei vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata ricorre dalla loro scoperta e con riferimento a quella consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denuncia (cfr. Cass. 21.6.1993, n. 6855; Cass. 22.4.1999, n. 4019).

Cosicché – tenuto conto che si è trattato in ogni caso di vendita di filati tessili - del tutto ingiustificata è la prospettazione del ricorrente secondo cui si imponeva "di decidere l'eccezione di decadenza, per ciascuna delle n. 3 vendite contestate" (così ricorso, pag. 37).

Con il **sesto motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.

Deduce che ha eccepito in primo grado - ed in appello - la prescrizione dell'azione ex art. 1495 cod. civ. ex adverso esperita e che la corte di Brescia al riguardo ha omesso ogni pronuncia.

Deduce che ha eseguito in data 16.5.2002 l'ultima consegna e che ha ricevuto la contestazione dei vizi con la notificazione in data 27.5.2003 dell'atto di citazione in opposizione.

Il sesto motivo va respinto.



Si è anticipato che la "Nieri F.lli" con l'iniziale opposizione all'ingiunzione ha inteso esperire unicamente l'azione risarcitoria ex art. 1494 cod. civ..

Si soggiunge che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (*cf. Cass. 3.8.2001, n. 10728; Cass. 6.6.1977, n. 2322, secondo cui tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta, ivi compresa, pertanto, l'azione di risarcimento del danno, prevista dall'art 1494 cod. civ., sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art 1495 cod. civ.; tale principio opera anche nel caso di esperimento di detta azione risarcitoria in via autonoma, rispetto all'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo*).

Su tale scorta si puntualizza che l'art 1495, 3° co., cod. civ., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ.; cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria - interrotta, a norma dell'art 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (*cf. Cass. 6.6.1977, n. 2322; Cass. 13.6.1996, n. 5434*).

Ebbene, in questo quadro, è da escludere che sussista il denunciato vizio di omessa pronuncia.

La corte di Brescia ha specificato che in data 28.5.2002 la "Nieri F.lli" "aveva reso alla appellata un quantitativo di filato <non conforme>, e il Cotonificio Zambaiti aveva emesso una nota di accredito" (*così sentenza d'appello, pag. 15*).



Evidentemente in tal guisa la corte bresciana ha inteso affermare che la s.p.a. già appellata - ed in questa sede ricorrente - aveva riconosciuto il diritto della s.a.s. già appellante - ed in questa sede controricorrente - alla garanzia, con l'inevitabile effetto dell'interruzione del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria spiegata dall'accomandita compratrice.

Tanto, si badi, a prescindere dal rilievo per cui, a rigore, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (*cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718*).

Tanto, si badi, a prescindere dalla prospettazione della controricorrente secondo cui aveva provveduto ad interrompere il corso della prescrizione con riferimento all'azionata pretesa risarcitoria mercé le raccomandate e le missive inoltrate a controparte a maggio, a luglio, a settembre ed a dicembre del 2002 (*cfr. controricorso, pag. 5*).

Si è in precedenza debitamente provveduto a dar conto degli insegnamenti di questa Corte n. 6855/1993 e n. 4019/1999.

Su tale scorta non meritano alcun seguito i rilievi che con il mezzo di impugnazione in disamina la ricorrente ulteriormente svolge sulla base della premessa per cui, "posto che la denuncia dei vizi delle cose vendute concerneva solo alcune delle forniture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo di Cotonificio Zambaiti s.p.a., (...)" (*così ricorso, pag. 39*).

Con il **settimo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1223, 1494 e 2697 cod. civ..

Deduce che la corte lombarda ha desunto il danno semplicemente alla stregua della prospettazione della "Nieri F.lli" di aver corrisposto somme di denaro a titolo risarcitorio ai terzi acquirenti dei tessuti realizzati con i filati



asseritamente viziati; che in tal guisa la corte lombarda non ha fatto luogo né all'accertamento del nesso di causalità tra gli asseriti vizi dei filati e gli asseriti danni né all'accertamento della sussistenza degli asseriti danni.

Il settimo motivo parimenti va respinto.

Col mezzo in disamina la ricorrente censura sostanzialmente il giudizio di "fatto" cui la corte d'appello ha atteso ai fini del riscontro e del nesso di causalità e dell'*an* (e del *quantum*) del pregiudizio lamentato dalla controricorrente.

Ebbene, nel solco della previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (*alla cui stregua il motivo in esame, a rigore, si qualifica*) ed alla luce del (*già menzionato*) l'insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, l'*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* del secondo giudice risulta, pur *in parte qua agitur, in toto* ineccepibile ed assolutamente congruo e esaustivo.

La corte di merito ha specificato che l'ausiliario officiato in seconde cure aveva concluso nel senso che i difetti acclarati erano ineliminabili ed aveva al contempo riscontrato l'attendibilità della fattura dell'importo di euro 18.076,00 emessa a carico della "Nieri F.Ili" dal "Lanificio Tibierr" s.r.l. in data 26.9.2002 e della fattura dell'importo di euro 3.622,00 emessa a carico della "Nieri F.Ili" dalla "Giardi Tessile" s.r.l. in data 29.7.2002 (*cf. sentenza d'appello, pag. 16*).

Cosicché, da un lato, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha, *in parte qua*, ancorato il suo *dictum*.

Cosicché, dall'altro, è da ritenere che la corte distrettuale non ha omesso la disamina dei profili del nesso di causalità, dell'*an* e del *quantum* del pregiudizio denunciato e sofferto dalla compratrice controricorrente.



Con l'**ottavo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345, 1° co., cod. proc. civ..

Deduce che controparte ha domandato unicamente in appello la condanna al pagamento degli interessi sulle somme richieste a titolo di risarcimento del danno a decorrere da settembre del 2002.

Deduce quindi che la corte territoriale ha errato da accogliere siffatta nuova domanda.


L'ottavo motivo analogamente va respinto.

E' sufficiente il riferimento all'elaborazione di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali, per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa domanda dell'interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta; ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l'art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (*cf. Cass. 21.12.2015, n. 25615; Cass. 14.6.2016, n. 12140; Cass. 28.4.2010, n. 10193*).

In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare alla società controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la società ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 del medesimo d.p.r..

 16



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, "Cotonificio Zambaiti" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "Nieri F.Ili s.a.s. di Nieri A. e R & C.", le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 31 gennaio 2019.

CA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale